

L'INFERMIERE E L'USO CONSAPEVOLE DEI SOCIAL: I RISVOLTI LEGALI PER LA PROFESSIONE



Mail info@studiolegalepatrignani.it
Pec margherita.patrignani@ordineavvocatirimini.it
Sito web www.studiolegalepatrignani.com

PIEVESISTINA DI CESENA, 18 MARZO 2019

Studio Legale

Avv. Margherita Patrignani

L'EVOLUZIONE: DALLA STAMPA AGLI ORDINI PROFESSIONALI

COMUNICATO DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 29 MARZO 2017



OGGETTO: «Diffusione di foto e video da parte di esercenti le professioni sanitarie realizzati all'interno di strutture sanitarie»


- **NOTIZIE DI STAMPA:** dilagante fenomeno di pubblicazione di fotografie e selfies sui social networks scattate da professionisti sanitari durante l'attività lavorativa
- **IMPORTANZA DELLE CONSEGUENZE:** rischio per il rispetto della privacy del paziente, compromissione dell'immagine dei sanitari e del rapporto di fiducia tra paziente e SSN

Studio Legale

Avv. Margherita Patrignani

... la strategia di contrasto ...

PRONUNCIAMENTO DEL CONSIGLIO NAZIONALE 13/10/2018 SU CONDOTTA SOCIAL DEGLI ISCRITTI



- 102 presidenti degli Ordini provinciali riuniti nel Consiglio nazionale hanno sottoscritto un documento sulla condotta dei loro iscritti sui social: ogni comportamento che leda la professione e l'immagine dei professionisti attraverso i social sarà punito
- i rappresentanti di tutti gli Ordini delle Professioni Infermieristiche d'Italia si impegnano in prima persona a fungere da guida e da esempio per un corretto uso della comunicazione social e web e altrettanto si impegnano a vigliare e a far rispettare la deontologia che sempre più spesso viene a mancare, e con essa ogni elemento valoriale, sulle piattaforme social e web

Studio Legale

Avv. Margherita Patrignani

MAGGIO 2009

CASI PRATICI

» Corriere della Sera > Cronache > *I pazienti intubati finiscono su Facebook*



IL CASO ALL'OSPEDALE DI UDINE. AVVIATI ACCERTAMENTI

I pazienti intubati finiscono su Facebook

Foto visibili a tutti sul profilo di un'infermiera. Un medico: «È un fatto inaudito»



Una delle foto pubblicate su Facebook

MILANO — Un banale album fotografico tra colleghi di reparto. Come ce ne sono tanti. Infermieri e medici che sorridono alla macchina fotografica, approfittando di qualche momento di relax in ospedale. E che si scambiano in Rete commenti innocenti: «grande doctor!», «che tempi», «sembra Natale». Peccato che, tra una foto di gruppo e quella di uno spuntino, tra una flebo e una camminata in corsia, l'obiettivo abbia catturato anche l'immagine dei pazienti ricoverati nella terapia intensiva. Anziani intubati e incoscienti. E che, senza saperlo, dalle stanze dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine sono finiti direttamente su

Internet. Perché le immagini sono state incautamente pubblicate da un'infermiera sul proprio profilo di Facebook e sono adesso visibili a tutti. Senza alcuna restrizione: chiunque può sfogliarle con un clic.

DICEMBRE
2015

CASI PRATICI

NAPOLITODAY

Selfie in sala operatoria: la nuova moda "insana" dei medici

La scoperta shock: le equipe si immortalano durante gli interventi chirurgici con tanto di guanti e camici insanguinati. Succede a Napoli, ad Avellino, nel salernitano

Redazione

02 dicembre 2015 13:18



I selfie arrivano anche negli ospedali nelle sale operatorie. In particolare i medici napoletani sembrano i più attivi tra gli autori di autoscatti con pazienti stesi in attesa di essere operati. Le fotografie vengono poi postate sui social network dei medici e diventano di dominio pubblico, con poco rispetto della privacy dei degenti.

MODA - L'insana moda è stata denunciata dal Corriere del Mezzogiorno. Una équipe medica tutta al femminile di Napoli, ad esempio, ha pensato bene di pubblicare una foto mentre era in corso un intervento. Ma ovviamente non si tratta dell'unico caso. Basta visitare le pagine social di medici, odontoiatri e infermieri per notare come tale fenomeno stia prendendo sempre più piede.

CATTIVO GUSTO - Il selfie in sala operatoria, certo, non è un reato, "ma non appare sinonimo di classe e buon gusto". E non finisce qui.

Nel salernitano due dottoresse, postano sui social una foto con un paziente intubato. Il cui volto è parzialmente riconoscibile. E riecco il copione: capello appena curato dal parrucchiere, trucco marcato sugli occhi, mascherine alla moda. Una sfilata che contagia. Anche i colleghi uomini. In provincia di Avellino, un medico entra in sala operatoria con una tuta anti contaminazione. Di spalle, fa capolino la gamba del paziente. Lo stesso che rende reale, bella e affascinante una professione spettacolarizzata sui social.

MARZO 2016

CASI PRATICI

BRESCIATODAY

Medici del Civile si fanno un 'selfie' con una donna in gravi condizioni

Nei guai un anestesista e un perfusionista del Civile di Brescia: si sono scattati una foto con una paziente ancora priva di conoscenza, da poco operata e pronta per essere trasferita a Padova.

Redazione

14 marzo 2016 08:16



Si sono scattati un selfie con vista paziente in gravi condizioni, una donna intubata, appena operata, che doveva essere trasferita da ospedale a ospedale, da Brescia a Padova. E due operatori sanitari del Civile cittadino, un anestesista e un perfusionista, ora sono nei guai per quello scatto incriminato.

FEBBRAIO
2019

CASI PRATICI

Scatta foto ad una paziente psichiatrica in bagno e la mette nel web, infermiere alla sbarra

L'operatore sanitario ha pubblicato la foto sui social denigrando la donna e le condizioni di lavoro

Umberto Maiorca

25 febbraio 2019 11:38



Un operatore sanitario di Città di Castello è finito davanti al giudice per aver pubblicato la foto di una paziente sui social senza il suo permesso.

Secondo la ricostruzione della procura perugina, l'uomo avrebbe ripreso con il proprio telefonino, senza un apparente motivo, una paziente con problemi psichici ricoverata in ospedale, mentre si trovava in bagno.

Nel capo d'imputazione si legge che la "ritraeva seduta sul water con la biancheria abbassata" e dopo aver scattato la fotografia, la pubblicava sul proprio profilo sociale con intento denigratorio.

La vicenda era subito emersa con forza ed era stata condannata dall'ospedale con sospensione del dipendente. La foto era poi stata allegata alla denuncia fatta dai familiari della paziente, costituitisi parte civile tramite l'avvocato Gianni Zurino.

CASI PRATICI



PROBLEMI PROFESSIONALI

- per foto di malati NON consenzienti alla divulgazione (o impossibilitati)
- per COMMENTI gravi
- per MANCATA attività dovuta ai tempi eccessivi trascorsi sulla Rete

LE CONSEGUENZE DELL'USO ILLEGITTIMO DEI SOCIAL: LE FORME DI RESPONSABILITÀ

IL CASO:

Quattro infermieri e un medico, durante il turno notturno, in un reparto di rianimazione si sono travestiti da mummie utilizzando materiale sanitario in dotazione alla struttura e si sono fatti fotografare con atteggiamento goliardico, violando anche il divieto di fumo negli stessi locali della terapia intensiva. Le foto sono poi state pubblicate sul social network Facebook.

Sono stati tutti sottoposti a procedimento disciplinare: sanzione della sospensione dal servizio e dalla retribuzione di venti giorni (provvedimento impugnato dal medico innanzi al Tribunale sez. lav. Grosseto sentenza 21 settembre 2012, n. 355 di rigetto)

Studio Legale

Avv. Margherita Patrignani

... segue ...

Stigmatizzati due ordini di comportamenti:

- Da un lato di avere utilizzato “materiali sanitari con finalità goliardiche durante l’orario di servizio, ovvero nella violazione del divieto di fumo e nella pubblicazione sul social network “facebook” di alcune fotografie
- di “aver assistito ai quei fatti, assumendo un comportamento divertito e goliardico e nell’aver scattato le foto all’interno dell’U.O. di terapia intensiva, oltre che nel non aver collaborato con gli addetti alla struttura”

5 FORME DI RESPONSABILITA’:

1. **Deontologica**
2. **Disciplinare per violazione del CCNL**
3. **Civile per danno all’immagine**
4. **Penale**
5. **Per violazione delle disposizioni in materia di privacy**

Studio Legale

Avv. Margherita Patrignani

1. RESPONSABILITA' DEONTOLOGICA:

FNOPI detta cinque regole a cui gli infermieri devono attenersi:

1. Prima di postare informazioni online considerare la solidità delle ragioni per farlo, assicurarsi di avere il consenso dell'assistito, che la sua identità sia protetta e che le informazioni pubblicate online non ne permettano l'identificazione
2. Non diffondere mai attraverso i social media immagini o informazioni relative all'assistito che possano violare i suoi diritti di privacy e riservatezza
3. Non pubblicare, condividere o diffondere immagini, dati o informazioni dell'assistito acquisite nella relazione infermiere-paziente
4. Non esprimere commenti sugli assistiti anche quando gli stessi non possono essere identificati
5. Non acquisire immagini (fotografie, video) utilizzando dispositivi personali ivi inclusi i telefoni cellulari.

Studio Legale

Avv. Margherita Patrignani

2. LA RESPONSABILITA' DISCIPLINARE PER VIOLAZIONE DEL CCNL

CCNL del comparto SANITA' Periodo 2016-2018 - TITOLO VI RESPONSABILITA' DISCIPLINARE (art. 64, comma 3)

- b) rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dell'ordinamento ai sensi dell'art. 24 della legge n. 241/1990;
- c) non utilizzare a fini privati le informazioni di cui disponga per ragioni d'ufficio;
- f) durante l'orario di lavoro, mantenere nei rapporti interpersonali e con gli utenti condotta adeguata ai principi di correttezza ed astenersi da comportamenti lesivi della dignità della persona;

Studio Legale

Avv. Margherita Patrignani

... segue ...

Art. 54 D.lgs. N. 165/2001

**CODICE DI COMPORTAMENTO GENERALE DEI DIPENDENTI PUBBLICI
(D.P.R. n. 62/2013) E CODICE DI COMPORTAMENTO SPECIFICO DI
CIASCUNA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**



- **Art. 10. Comportamento nei rapporti privati:** Nei rapporti privati, comprese le relazioni extralavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, il dipendente non sfrutta, né menziona la posizione che ricopre nell'amministrazione per ottenere utilità che non gli spettino e **non assume nessun altro comportamento che possa nuocere all'immagine dell'amministrazione**

Studio Legale

Avv. Margherita Patrignani

... segue ...

- **Art. 12. Rapporti con il pubblico: [...]** 5. Il dipendente osserva il segreto d'ufficio e la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e, qualora sia richiesto oralmente di fornire informazioni, atti, documenti non accessibili tutelati dal segreto d'ufficio o dalle disposizioni in materia di dati personali, informa il richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta. Qualora non sia competente a provvedere in merito alla richiesta cura, sulla base delle disposizioni interne, che la stessa venga inoltrata all'ufficio competente della medesima amministrazione
- **Art. 16. Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice:** 1. La violazione degli obblighi previsti dal presente Codice integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel presente Codice, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal piano di prevenzione della corruzione, dà luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente, essa è fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni. 2. Ai fini della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile, la violazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento e all'entità del pregiudizio, anche morale, derivatone al decoro o al prestigio dell'amministrazione di appartenenza. Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi, [...]

Studio Legale

Avv. Margherita Patrignani

... segue ...

CODICE CIVILE

▪ **Diligenza del prestatore di lavoro - Art. 2104 c.c.:**

Il prestatore di lavoro deve usare **la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale**. Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende.

▪ **Obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro - Art. 2105 c.c.:** Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l'imprenditore, **né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio**.

▪ **Sanzioni disciplinari nei confronti del prestatore di lavoro - Art. 2106 c.c.:** L'inosservanza delle disposizioni contenute nei due articoli precedenti può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari, secondo la gravità dell'infrazione.

Studio Legale

Avv. Margherita Patrignani

... segue ...

DUNQUE:

L'utilizzo dei Social network nei luoghi di lavoro è ormai una costante spina nel fianco anche nei delicati settori di degenza degli ospedali.

Per la giurisprudenza: l'abuso della gran parte dei Social media (**foto, selfie, commenti**) è un comportamento di rilevanza disciplinare per la parte goliardica che viene enormemente amplificata proprio dalla pubblicazione



APPLICAZIONE DI SANZIONI DISCIPLINARI:

**DAL RIMPROVERO VERBALE, ALLA SOSPENSIONE DAL SERVIZIO
CON PRIVAZIONE DELLA RETRIBUZIONE, FINO AL LICENZIAMENTO
(v. caso Daniela Poggiali)**

Studio Legale

Avv. Margherita Patrignani

3. LA RESPONSABILITA' CIVILE PER DANNO ALL'IMMAGINE

La gravità oggettiva dei fatti è, inoltre, valutata rispetto al **clamore della vicenda (fatti resi noti da numerosi quotidiani e da emittenti locali e nazionali)** ed al danno di immagine subito **non solo dall'Azienda locale ma dall'intero Servizio Sanitario Nazionale**

Il danno all'immagine determina il tipo di sanzione applicabile dal datore di lavoro –
v. art. 16 comma 2 del DPR 62/2013



Il danno all'immagine della pubblica amministrazione causato dal funzionario rientra tra i casi di responsabilità amministrativa che mettono in luce aspetti di cattiva amministrazione che si sostanzia in sprechi, disservizi, inefficienza ed in generale reati contro la pubblica amministrazione. La Corte dei Conti qualifica tale danno come “danno esistenziale all'immagine” (così definito dalla sentenza delle sezioni Riunite della Corte dei Conti n° 10/QM/2003) che si insidia nel comportamento del funzionario pubblico (avendo riferimento ad impiegati, amministratori e dirigenti) e porta all'alterazione dell'identità della P.A. apparendo di questa una immagine negativa.

Studio Legale

Avv. Margherita Patrignani

... segue ...

L'infermiera e le foto sul web indaga anche la Corte dei conti

Danno d'immagine per le foto pubblicate su Facebook: è l'ipotesi a cui sta lavorando la Corte dei conti del Friuli Venezia Giulia. Oltre a essere stata iscritta al registro degli indagati dalla Procura di Udine per interferenze illecite nella vita privata, J. M. finisce infatti sotto l'occhio della Procura della Corte dei conti.

Il procuratore Maurizio Zappatori ha aperto un fascicolo per accertare l'ipotesi di danno d'immagine per l'Azienda ospedaliero-universitaria di Udine da parte dell'infermiera di 29 anni che ha pubblicato sul social network alcune foto di pazienti ricoverati in terapia intensiva.

«Abbiamo avviato un'inchiesta – ha detto – per vedere se ci siano gli estremi di danno d'immagine per l'ospedale da parte di chi ha compiuto l'azione». Non è ancora stato quantificato il danno: le indagini della Procura sono nella fase iniziale.

Ma gli accertamenti saranno fatti, fino in fondo.


Il Messaggero, 23/5/2009

Studio Legale

Avv. Margherita Patrignani

4. LA RESPONSABILITA' PENALE PER AVER COMMESSO UN REATO

Nel caso di pubblicazione dei dati dei pazienti, va ricordato che il codice penale punisce rivelazione del segreto professionale per fatti che devono rimanere segreti e non rivelati senza giusta causa e la rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio



PRESUPPOSTO: L'infermiere è tenuto, nell'ambito della sua attività, a mantenere il riserbo sulle notizie apprese in virtù del rapporto con il paziente; tale dovere è previsto nel Codice Deontologico:

- **Articolo 26:** L'infermiere assicura e tutela la riservatezza nel trattamento dei dati relativi all'assistito. Nella raccolta, nella gestione e nel passaggio di dati, si limita a ciò che è attinente all'assistenza
- **Articolo 28:** L'infermiere rispetta il segreto professionale non solo per obbligo giuridico, ma per intima convinzione e come espressione concreta del rapporto di fiducia con l'assistito

Studio Legale

Avv. Margherita Patrignani

... segue ...

Art. 622 cod. pen. – RIVELAZIONE DI SEGRETO PROFESSIONALE: “chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione od arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa ovvero lo impegna a proprio od altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la **reclusione fino ad un anno o con la multa da euro 30 a euro 516.** [...] Il delitto è punibile a querela della persona offesa”



- La rivelazione del segreto professionale **RIGUARDA IL SANITARIO CHE SVOLGE ATTIVITÀ LIBERO PROFESSIONALE**
- Le informazioni coperte dal segreto possono riguardare non solo i dati clinici del paziente, ma anche aspetti della vita intima appresi nell'ambiente domestico durante, ad esempio, prestazioni domiciliari
- La rivelazione della notizia può avvenire attraverso comunicazioni scritte, verbali, cenni, ed è sufficiente, perché si configuri il reato, che la notizia venga divulgata anche ad una sola persona

Studio Legale

Avv. Margherita Patrignani

... segue ...

Art. 326 cod. pen. – RIVELAZIONE ED UTILIZZAZIONE DI SEGRETI DI UFFICIO:

*“il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la **reclusione da sei mesi a tre anni**. Se l’agevolazione è soltanto colposa, **si applica la reclusione fino a un anno** [...]”*



- La rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio **RIGUARDA IL SANITARIO PUBBLICO DIPENDENTE**
- Il ruolo di pubblico ufficiale in virtù dei poteri certificativi che gli competono, viene attribuito al medico il quale li espleta in diverse occasioni (prescrizioni, diagnosi, etc.), mentre l’infermiere viene solitamente riconosciuto come un incaricato di pubblico servizio
- Tale reato è perseguibile d'ufficio e prevede pene più severe in virtù della qualifica di pubblico ufficiale dell'autore del fatto

Studio Legale

Avv. Margherita Patrignani

... segue ...

Nel caso di pubblicazione dei dati dei pazienti, può essere integrato anche il reato di Interferenze illecite nella vita privata



Art. 615 bis cod. pen. – INTERFERENZE ILLECITE NELLA VITA PRIVATA:

«Chiunque, mediante l'uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell'articolo 614 [abitazione o altro luogo di privata dimora], è punito con la **reclusione da sei mesi a quattro anni**.

Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo.

I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della **reclusione da uno a cinque anni** se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato»

Studio Legale

Avv. Margherita Patrignani

... segue ...

Udine-15 maggio 2009 - Foto di malati intubati su Facebook, denunciata l'infermiera

«La Polizia Postale di Udine consegnerà domani mattina alla Procura della Repubblica del capoluogo friulano il rapporto informativo con il quale segnala l'infermiera Jennifer Millia, di 29 anni, di Gorizia, quale **responsabile della diffusione, su Facebook, delle foto che ritraggono alcuni ammalati intubati nel reparto di anestesia e rianimazione dell'ospedale di Udine.** Nel rapporto si ipotizza, nei riguardi dell'infermiera, il reato previsto dall'articolo 615 bis del Codice Penale (interferenze illecite nella vita privata)»



MA: Sebbene la stanza di degenza di un ospedale sia luogo in cui la persona ivi ricoverata compie atti della propria vita privata, anche intimi, è pur vero che ciò può avvenire in via non riservata, non sussistendo in capo al paziente un incondizionato *ius excludendi alios* (Corte di Cassazione - Sezione Quinta Penale, Sentenza 27 novembre 2018, n. 53200)

Studio Legale

Avv. Margherita Patrignani

5. LA RESPONSABILITA' PER VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRIVACY

Nel caso di pubblicazione dei dati dei pazienti, senza il loro consenso, si sta compiendo un trattamento illecito di dati in violazione della normativa in materia di privacy



Il nuovo **Regolamento Europeo n. 679/2016** e il c.d. Codice Privacy di cui al **D.lgs. n. 196/2003, così come modificato di recente dal D.lgs. n. 101/2018**, sono volti a garantire la massima tutela della riservatezza dei dati particolari, tra i quali certamente rientrano **i dati relativi alla salute dei pazienti**

Studio Legale

Avv. Margherita Patrignani

... segue ...

Articolo 167 D.lgs. 196/2003 aggiornato - TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

[...] 2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, al fine di trarre per sè o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, procedendo al trattamento dei dati personali di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2-sexies e 2-octies, o delle misure di garanzia di cui all'articolo 2-septies ovvero operando in violazione delle misure adottate ai sensi dell'articolo 2-quinquiesdecies arreca nocimento all'interessato, è punito con la **reclusione da uno a tre anni**.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la pena di cui al comma 2 si applica altresì a chiunque, al fine di trarre per sè o per altri profitto ovvero di arrecare danno all'interessato, procedendo al trasferimento dei dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale al di fuori dei casi consentiti ai sensi degli articoli 45, 46 o 49 del Regolamento, arreca nocimento all'interessato
[...]

Studio Legale

Avv. Margherita Patrignani

PRIVACY E CONTROLLO DEI LAVORATORI (PC E SMARTPHONE)

D.lgs. n. 151 del 14 settembre del 2015 (Jobs Act) che ha riscritto l'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori

Il Jobs Act ha stabilito un regime diverso a seconda del tipo di strumento:

- strumenti che consentono il controllo del lavoratore (es. videosorveglianza): installazione di impianti audiovisivi e altri strumenti dai quali deriva anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori è di norma vietata, a meno che non ricorrano due condizioni: - esigenze organizzative e produttive, di sicurezza del lavoro e tutela del patrimonio aziendale; - preventivo accordo sindacale o, in mancanza, autorizzazione amministrativa (ITL)
- strumenti di lavoro (personal computer, smartphone)

Studio Legale

Avv. Margherita Patrignani

... segue ...

- strumenti di lavoro (personal computer, smartphone, tablet, rete aziendale, mail aziendale): le garanzie non si applicano agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa (es. smartphone, tablet, personal computer), e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze. In tali casi l'installazione non richiede alcun accordo sindacale, ma il datore è tenuto a fornire idonea informativa



«Le informazioni raccolte ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d'uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196»

Studio Legale

Avv. Margherita Patrignani

... segue ...

Ancora due sentenze:

- **Cass. pen. n. 10955 del 27 maggio 2015:** la Corte di Cassazione ha affermato la legittimità del licenziamento effettuato dal datore di lavoro nei confronti di un proprio **dipendente che utilizzava, a fini personali, Facebook, telefono cellulare e tablet, durante l'orario di lavoro.** I giudici della Suprema Corte hanno evidenziato come tali attività possano interrompere la prestazione lavorativa e creare un danno all'azienda in termini di produttività e di sicurezza sul lavoro (v. distrazione)
- **Cass. civ. n. 13266 del 28 maggio 2018:** sono legittime le verifiche ex post effettuate tramite il tracciamento informatico dirette ad accertare comportamenti illeciti del dipendente che riverberino un effetto lesivo sul patrimonio aziendale e sull'immagine dell'impresa. Ne consegue, ad avviso della Corte, che i dati raccolti in un'indagine sull'utilizzo del computer da parte del dipendente possono essere validamente posti a fondamento di un licenziamento disciplinare. Il caso sul quale è stata chiamata a pronunciarsi la Cassazione riguardava un **lavoratore sorpreso dal direttore tecnico dell'impresa ad utilizzare il computer per finalità ludiche,** convincendo la società ad effettuare un'indagine retrospettiva sulle attività che il dipendente aveva svolto nelle settimane precedenti avvalendosi del mezzo meccanico in dotazione.

Studio Legale

Avv. Margherita Patrignani

ALTRI RILIEVI PENALI

- **Facebook: offendere su una bacheca è DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA – art. 595 c.p. - pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni o multa non inferiore a € 516** (Cass. pen., sentenza 08/06/2015 n. 24431):

Postare un commento offensivo sulla bacheca di facebook della persona offesa integra il reato di diffamazione a mezzo stampa. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24431/2015, ha stabilito che inserire un commento su una bacheca di un social network significa dare al suddetto messaggio una diffusione che potenzialmente ha la capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone, sicché, laddove questo sia offensivo, deve ritenersi integrata la fattispecie aggravata del reato di diffamazione

IL CASO: UNA SIGNORA ha commentato su FB, sulla propria bacheca, una sentenza che la riguardava in prima persona ed in particolare , dalla lettura del suo 'post', emergevano insulti e offese a una delle persone coinvolte nei fatti. La persona (una Ostetrica) ha sporto denuncia (per DIFFAMAZIONE) e il tribunale ha condannato la responsabile (delle offese E del proprio profilo) a risarcire con 600 euro la querelante

Studio Legale

Avv. Margherita Patrignani

... segue ...

- **Facebook: usare i social in orario di lavoro è PECULATO – art. 314 c.p. – pena della reclusione da 4 anni a 10 anni e 6 mesi** (Cassazione penale, sez. I, sentenza 08/06/2015 n. 24431):

IL CASO: A Forlì cinque dipendenti pubblici sono stati indagati per peculato per aver usato facebook durante l'orario di lavoro. Non importa che il lavoratore abbia con la sua condotta comportato o meno un danno patrimoniale all'ente pubblico di appartenenza perché oggetto di tutela è il buon andamento della pubblica amministrazione, che può essere compromesso anche **da un uso privato degli strumenti informatici a disposizione** (Tra le tante, v. Cassazione penale sez. VI, 15 aprile 2008, n. 20326).

Studio Legale

Avv. Margherita Patrignani

IL CASO POGGIALI: dai fatti del 2014 alla sentenza del 2017

CASI PRATICI

casa.it ...MA IL POSTO DOVE VIVRÒ GLI ANNI PIÙ DIVERTENTI

Ausl licenzia l'infermiera che fece "selfie" col cadavere. E' accusata anche di omicidio



Emilia Romagna

Il provvedimento è stato preso dall'azienda sanitaria che la scorsa settimana aveva comunicato alla sua dipendente la decisione di ridurre del 50% il suo stipendio in attesa di ulteriori comunicazioni alla luce dei tre procedimenti disciplinari aperti nei suoi confronti in questi ultimi mesi

di David Marceddu | 29 luglio 2014



Publicato il 12.07.17 di Redazione Aggiornato il 12.07.17

489 Azioni



È stata assolta dall'accusa di omicidio di una paziente, ma adesso Daniela Poggiali, l'infermiera di Lugo, dovrà vedersela con l'Ipasvi di Ravenna. Il collegio, infatti, la convocherà a breve «per verificare la sussistenza di fatti suscettibili di valutazione in sede disciplinare».


L'Ipasvi convoca l'infermiera di Lugo

In pratica, il collegio riprenderà la procedura di valutazione su eventuali [procedimenti disciplinari](#) a carico di Daniela Poggiali, procedura che si era interrotta nel 2014 in seguito all'arresto dell'infermiera.

«Al di là dell'[assoluzione in sede penale](#) - spiega l'[Ipasvi Ravenna](#) in una nota - dai procedimenti civili che l'hanno vista protagonista in quanto infermiera sono emersi possibili profili di interesse disciplinare». «È necessario attendere le motivazioni della sentenza per potersi meglio esprimere sulla vicenda - continua la presidente del consiglio direttivo del Collegio Ipasvi di Ravenna, [Milena Spadola](#) - ed è necessario attendere la conclusione dei procedimenti penali a carico della signora Poggiali per poter verificare la possibilità stessa dell'azione disciplinare. Ma nel corso di procedimenti civili che hanno avuto come protagonista la Poggiali sono, invece, emersi possibili profili di interesse disciplinare. Il collegio Ipasvi di Ravenna provvederà a verificare la sussistenza di fatti suscettibili di valutazione in sede disciplinare, provvedendo, in tempi celeri, alla convocazione della diretta interessata».

Nel mirino dell'Ipasvi ci sono finiti in modo particolare i [selfie di Poggiali insieme ai pazienti morti](#). Proprio per quelle foto l'infermiera era stata convocata per un'audizione nel 2014. Ma l'audizione non ebbe mai luogo perché la 45enne fu arrestata. Ora si ricomincia proprio da lì.

Tags: [Infermieri](#), [Emilia-Romagna](#), [Ravenna](#), [Attualità Infermieri](#)



Daniela Poggiali in un selfie con una paziente deceduta

IL CASO POGGIALI: dai fatti del 2014 alla sentenza del 2017

26/2/2019

Daniela Poggiali, per la Cassazione è tutto da rifare

Nurse24.it

INFERMIERA

Daniela Poggiali, processo da rifare. Si torna in appello

Pubblicato il 18.07.18 di [Leila Ben Salah](#) Aggiornato il 23.07.18

CASI PRATICI

Tutto da rifare per Daniela Poggiali, l'ex infermiera di Lugo, accusata della morte di una paziente nel 2014.

L'ex infermiera di Lugo e i 1.003 giorni di carcere

La Cassazione ha deciso che il processo è da rifare. **Daniela Poggiali** era stata condannata all'ergastolo in primo grado per l'omicidio di Rosa Calderoni con una iniezione di potassio, secondo i giudici di Ravenna. Dopo **1.003 giorni di carcere** era stata assolta, con soluzione piena, in appello a Bologna nel 2017. Adesso il terzo colpo di scena della prima sezione della Cassazione: si torna in appello a Bologna. Sarà un processo bis che verrà celebrato in autunno

Daniela Poggiali è stata radiata dall'albo per via degli scatti che l'hanno ritratta con il pollice alzato vicino a un'anziana appena deceduta.

- **PROCEDIMENTO PENALE: SENTENZA DI CONDANNA ALL'ERGASTOLO IN PRIMO GRADO NEL 2014 – SENTENZA DI ASSOLUZIONE IN APPELLO NEL 2017 ANNULLATA DALLA CASSAZIONE NEL 2018**
- **PROCEDIMENTO DISCIPLINARE SUL LUOGO DI LAVORO: LICENZIAMENTO**
- **PROCEDIMENTO DEONTOLOGICO OPI: RADIAZIONE**

CONSIGLI PRATICI

- USARE I SOCIAL CON PARSIMONIA
- NON PARLARE DI LAVORO / DAL LAVORO SUI SOCIAL
- NON PUBBLICARE FOTO CHE RITRAGGANO PAZIENTI O LUOGHI DI LAVORO
- EVITARE COMMENTI OFFENSIVI

Studio Legale

Avv. Margherita Patrignani



GRAZIE PER L'ATTENZIONE !

Mail info@studiolegalepatrignani.it
Pec margherita.patrignani@ordineavvocatirimini.it
Sito web www.studiolegalepatrignani.com

Studio Legale

Avv. Margherita Patrignani